

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz (Austria)
il 6 novembre 2014 — Dilly's Wellnesshotel GmbH**

(Causa C-493/14)

(2015/C 046/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz

Parti

Ricorrente: Dilly's Wellnesshotel GmbH

Convenuto: Finanzamt Linz

Questioni pregiudiziali

- 1) Se leda il diritto dell'Unione un regime di aiuti che ricorre alla procedura speciale prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 (in prosieguo: l'«RGEC») ⁽¹⁾ ai sensi dell'articolo 25 per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, senza tuttavia rispettare alcuni obblighi posti dal capo I dell'RGEC e senza contenere inoltre alcun rimando all'RGEC.
- 2) Se sussista una lesione del diritto dell'Unione quando un regime di aiuti si fonda sulla procedura speciale dell'RGEC vigente per gli aiuti relativi alla tutela ambientale a norma dell'articolo 25, ma non sussistano i presupposti disciplinati nel capo II — vale a dire la promozione di misure di tutela ambientale o di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 17, punto 1, dell'RGEC.
- 3) Se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che non contiene limitazioni temporali e neppure un richiamo al periodo indicato nella dichiarazione di esenzione, cosicché la limitazione a dieci anni del rimborso dell'imposta sull'energia, richiesta dall'articolo 25, paragrafo 3, dell'RGEC, si inferisce solo dalla dichiarazione di esenzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 6 novembre 2014 —
Stato rumeno/Tamara Văraru, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării**

(Causa C-496/14)

(2015/C 046/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Stato rumeno, rappresentato dall'Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, in nome e per conto del Ministerul Finanțelor Publice

Convenuti: Tamara Văraru, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, ed all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché all'articolo 4 del regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa interna, quale l'OUG n. 111/2010, che dispone una diversità di trattamento tra i secondogeniti, i terzogeniti, ecc, nati da un parto plurimo, i primogeniti nati da un parto plurimo, nonché i figli nati da parto semplice.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 166, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 10 novembre 2014 — Ford Motor Company/Wheeltrims srl

(Causa C-500/14)

(2015/C 046/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ford Motor Company

Convenuta: Wheeltrims srl

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con il diritto comunitario un'applicazione dell'art. 14 della Direttiva 98/71 ⁽¹⁾ e dell'art. 110 del Reg. CE 6/2002 ⁽²⁾ secondo cui tali norme conferiscono in capo ai produttori di pezzi di ricambio e accessori il diritto di utilizzare marchi registrati di terzi al fine di consentire all'acquirente finale il ripristino dell'estetica originale del prodotto complesso e quindi anche allorché il titolare del diritto di marchio applichi il segno distintivo in questione sul pezzo di ricambio o sull'accessorio destinato ad essere montato sul prodotto complesso, in modo tale che risulti esteriormente visibile e così contribuisca all'aspetto esteriore del prodotto complesso.
- 2) Se la clausola di riparazione di cui agli artt. 14 della Direttiva 98/71 e 110 Reg. CE 6/2002 debba essere interpretata nel senso di costituire un diritto soggettivo in capo ai terzi produttori di pezzi di ricambio e accessori e se tale diritto soggettivo comporti il diritto di tali soggetti terzi di utilizzare il marchio registrato altrui su pezzi di ricambio ed accessori, in deroga alle norme di cui al Reg. 207/09 ⁽³⁾ e della Direttiva CEE 89/104 ⁽⁴⁾, e quindi allorché il titolare del diritto di marchio applichi il segno distintivo in questione anche sul pezzo di ricambio o sull'accessorio destinato ad essere montato sul prodotto complesso, in modo tale da essere esteriormente visibile e così da contribuire all'aspetto esteriore del prodotto complesso.

⁽¹⁾ Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

⁽⁴⁾ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).
